



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 ARTICOLO 1 COMMI 816-836 . DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di febbraio alle ore diciassette e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, in modalità telematica (Meet), nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LUCCO DIEGO - Presidente	Sì
2. PRINCIPI FRANCESCO - Sindaco	Sì
3. RISTAINO DOMENICO - Vice Sindaco	Sì
4. VILLA FEDERICA - Assessore	Sì
5. GAETA COSIMO - Assessore	Sì
6. GAIDO CLAUDIO - Consigliere	No
7. CLERICO DOMENICO - Consigliere	Sì
8. NICCO CATERINA - Assessore	Sì
9. VENTRICE CHRISTIAN - Consigliere	Sì
10. GANCI ANDREA - Consigliere	Sì
11. SALOMONE GIULIA - Consigliere	Sì
12. DEMARIA FRANCESCO - Consigliere	Sì
13. SPECA MARCO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor DI ROSARIO Dr. Giovanni il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. LUCCO DIEGO nella sua qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 ARTICOLO 1 COMMI 816-836 . DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

Il Presidente comunica che i verbali della seduta precedente sono stati depositati nei termini previsti presso l'ufficio Segreteria ed invita chi via abbia interesse a fare eventuali osservazioni. I verbali si ritengono approvati anche senza formale votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*.

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP, ai sensi del d. lgs 507/93, approvato con delibera di C.C. n.21 del 10/03/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93) approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n.15 del 03/03/1997
 - Delibera di Consiglio Comunale n.3 del 05/02/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
 - Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 05/02/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);
 - Delibera di approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera 56 del 03/11/1997;
- **VISTA** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

VISTA l'allegata proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministro dell'interno del 13 gennaio 2021 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

DATO atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori, n. 3 del 26/01/2021 ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

CONSIDERATO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 04/02/2021;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tributi;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

SENTITA la relazione del Consigliere Ventrice, il tutto come riportato nella registrazione depositata in archivio;

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente esito:

Presenti:	n. 12
Astenuti:	n. ///
Votanti	n. 12
Voti favorevoli:	n. 12
Voti contrari:	n. ///



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1 commi 816-836 , composto di n.49 articoli, comprensivo di n. 1 allegato – Allegato A, categorie delle strade - riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione ed approvazione dei criteri e delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
4. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito: presenti n. 12, astenuti n. ///, votanti n. 12, voti favorevoli n. 12, voti contrari n. ///, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, considerata l'urgenza di istituzione e di applicazione del presente regolamento.



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

In originale firmato digitalmente.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

F.to: LUCCO DIEGO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

F.to: DI ROSARIO Dr. Giovanni

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Villastellone, lì

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
SEGRETARIA**